



Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 204 dell'11/10/2017

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (RESE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445) RILASCIATE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI PARTECIPANTI AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai soggetti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dal Segretario Generale sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dal Segretario Generale (Responsabile del procedimento) sono puntuali o a campione. I controlli, inoltre, sono effettuati in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.



2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.

3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato in merito dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle sue circolari/note e:

- a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche per evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;
- b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni/associazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4 e non saranno effettuati i controlli a campione di cui ai successivi articoli 5 e 6 in quanto irrilevanti ai fini dell'assegnazione dei seggi.

Articolo 4 – Controlli puntuali



1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) Presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e redatte secondo quanto indicato nel D.M. n. 156/2011;
 - b) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione di Nuoro da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro;
 - d) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Nuoro da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
 - e) iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g) a corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - h) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - m) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;



- n) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - o) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - p) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere S.c.p.A.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. n. 156/2011 non risultino regolari e l'irregolarità rilevata sia sanabile, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. n.156/2011 (10 giorni dalla richiesta). La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine determinerà l'esclusione dal procedimento, fatta eccezione per le irregolarità eventualmente riscontrate con riferimento a singole posizioni di imprese inserite negli elenchi, i cui dati dovessero risultare incoerenti (v. note Ministero Sviluppo Economico n. 56939 del 5/3/2012, n. 98348 del 12/6/2013 e n. 39517 del 7/3/2014); esclusivamente con riferimento a queste ultime irregolarità, qualora l'Organizzazione imprenditoriale interessata non provveda alla rettifica dei relativi dati comunicati e alla conseguente regolarizzazione della documentazione, le imprese associate che dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma saranno escluse ai fini del calcolo della rappresentatività; in tale ultimo caso, comunque la medesima Organizzazione è tenuta a ripresentare entro il citato termine di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 e nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A riportante i dati (numero imprese e



numero occupati) al netto delle posizioni irregolari evidenziate e rimosse, pena esclusione dal procedimento.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano le imprese indicate nell'allegato B e hanno per oggetto:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- b) il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2015-2016, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.

2. Il numero delle imprese costituenti il campione oggetto del controllo è calcolato con le seguenti percentuali:

NUMERO IMPRESE INDICATE NELL'ELENCO	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 1.000	almeno il 4%
Da 1.001 a 3.000	almeno il 3%
Da 3.001 a 6.000	almeno il 2%
Da 6.001 a oltre	almeno il 1%

Il campione è composto dalle eventuali imprese che dovessero risultare iscritte a più di una organizzazione imprenditoriale (al fine di verificare la veridicità della multipla iscrizione e evitare indebite duplicazioni) e dalle imprese estratte utilizzando la "funzioni casuale" di Microsoft Excel (il numero estratto con la suddetta "funzione casuale" individua l'impresa facente parte del campione attraverso il corrispondente numero progressivo con cui le imprese sono contrassegnate negli elenchi presentati dalle Organizzazioni Imprenditoriali).

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiede formalmente, all'organizzazione interessata la trasmissione o



l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Nuoro, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

6. Se a seguito del controllo a campione dovesse risultare una elevata difettosità (non inferiore a 1/3 delle imprese oggetto di controllo a campione) il Responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

Articolo 6 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

NUMERO ISCRITTI INDICATI NELL'ELENCO	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 1.000	almeno il 4%
Da 1.001 a 3.000	almeno il 3%
Da 3.001 a 6.000	almeno il 2%
Da 6.001 a oltre	almeno il 1%

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, utilizzando le "funzioni casuale" di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiede formalmente all'organizzazione/associazione interessata la



trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.

4. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio Nuoro salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.

5. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) Per i lavoratori dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio di Nuoro con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2016);
- b) Per i consumatori dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio di Nuoro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2016), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

6. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'associazione, risulta una elevata difettosità (non inferiore a 1/3 degli iscritti oggetto di controllo a campione), il Responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:



- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Nuoro, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.